



COMUNE DI CAINO

(PROVINCIA DI BRESCIA)

BANDO DI GARA

COMUNE DI CAINO
UFFICIO TECNICO COMUNALE

CONCESSIONE DI BENI E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA RASILE PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA- PERIODO 1 SETTEMBRE 2022 - 30 GIUGNO 2023 MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI GARA.

Ente committente: COMUNE DI CAINO (BS)

Gara telematica su piattaforma di e-procurement Arca/Sintel

Procedura aperta (artt. 60 e 36 c. 9, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i.)

Criterio selezione offerte: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

(art. 95 c. 2 e 7 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

CIG: ZE937535D5

CODICE NUTS: ITC47

Stazione Appaltante: COMUNE DI CAINO
Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI CAINO (BS).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARCA scrivendo all'indirizzo email supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

SOMMARIO

Sommario

TABELLA RIEPILOGATIVA.....	5
1 PREMESSE	7
2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	8
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE - IMPORTO E ONERI DEL CONCESSIONARIO.....	8
3.1 L’OGGETTO DELLA CONCESSIONE	8
3.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE	9
3.3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	9
4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	9
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6 REQUISITI GENERALI.....	12
7 REQUISITI.....	13
7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA	14
8 AVVALIMENTO.....	14
9 SUBAPPALTO.....	15
10 GARANZIA PROVVISORIA.....	15
11 SOPRALLUOGO	18
12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13 SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
14 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	22
16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA	24
17 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA.....	25
18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	25
19 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA.....	26
20 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA TECNICA	27
21 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA	27
22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
23 COMMISSIONE DI GARA.....	28
24 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE– VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE	28
25 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO.....	29
25.1 AGGIUDICAZIONE APPALTO.....	29

25.2 STIPULA DEL CONTRATTO	29
25.3 SPESE CONTRATTUALI	30
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	30
27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO	30
28 RINVIO	30

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	COMUNE DI CAINO (BS) Sede Legale: Via Villa Mattina, 9 C.F.: 80011670173 P.IVA: 00855070173 PEC protocollo@pec.comune.caino.bs.it Sito Web www.comune.caino.bs.it
Amministrazione aggiudicatrice	COMUNE DI CAINO (BS) Sede Legale: Via Villa Mattina, 9 C.F.: 80011670173 P.IVA: 00855070173 PEC protocollo@pec.comune.caino.bs.it Sito Web www.comune.caino.bs.it
Determina a contrarre del Comune di Caino (BS)	Determinazione n. 138 del 25/07/2022
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 60 e 36 c. 9 del Codice
CPV principale	92610000 – 0 : Servizi gestione impianti sportivi
Oggetto della procedura di gara	Concessione di beni e gestione del Centro Sportivo Comunale di Via Rasile - periodo 1 settembre 2022 - 30 giugno 2023
Codice CIG	ZE937535D5
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 9:00 di martedì 16/08/2022
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 17:00 di giovedì 11/08/2022
Seduta pubblica per apertura delle offerte	martedì 16/08/2022 ore 10:00
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 c. 2 e 7 del Codice. Senza Offerta economica

Importo contrattuale della procedura sulla base dei ricavi presunti	a)€ 27.000,00 Iva esclusa
Durata del contratto	Dal 01/09/2022 al 30/06/2023.
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Caino
Sopralluogo	Obbligatorio - da effettuarsi con le modalità di cui al Paragrafo 11
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 del Comune di Caino	Responsabile dell'Area tecnica
Responsabile del procedimento di gara	Geom. Jean Pierre Freda responsabile dell'area tecnica del Comune di Caino
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte

1 PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 138 del 25/05/2022, il Comune di Caino ha disposto l'affidamento della concessione di beni e gestione del Centro Sportivo Comunale di Caino di Via Rasile;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 36, 60 e 95 del Codice;

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Caino [codice NUTS: ITC 47];

CIG: ZE937535D5

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caino geometra Jean Pierre Freda;

Il Responsabile del procedimento di gara il responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Caino geometra Jean Pierre Freda.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) Bando di gara;
- 2) capitolato d'oneri
- 3) Modello 1 – domanda e dichiarazioni sostitutive
- 4) Patto di integrità
- 5) Modello di Sopralluogo
- 6) DGUE
- 7) informativa privacy
- 8) dichiarazioni varie:
 - modello 1.A dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati
 - modello 1.A.II dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto degli interessati
 - modello 1.B dichiarazioni sostitutive rese dai cessati
 - modello 1BII dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto dei cessati

per i documenti di cui al punto 7 fare un unico file compresso in formato Zip

DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 9) modello di offerta tecnica;
il file di cui al punto 8 deve essere inserito nella busta tecnica

Il Bando di gara e i relativi allegati sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement Sintel messa a disposizione da Arca di Regione Lombardia, nonché sul sito internet: <http://www.comune.caino.bs.it> nella sezione "Bandi di Gara" in amministrazione trasparente.

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della **funzionalità “Comunicazioni procedura”**, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, entro il termine indicato nello specchio riassuntivo a pag. 6.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, le richieste di cui al presente paragrafo possono essere inviate, in via alternativa, all’indirizzo della Stazione Appaltante: - PEC: protocollo@pec.comune.caino.bs.it

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima come FAQ nella pagina dedicata alla presente procedura di gara in Sintel, nella sezione “Documentazione di gara”.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, comma 6, 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all’articolo 29, comma 1, del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all’articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all’articolo 76, comma 5, lett. b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità dell’offerta tecnica o di offerta tecnica non appropriata o per irregolarità dell’offerta economica) - **tra la stazione appaltante e gli operatori economici avvengono mediante l’invio di PEC all’indirizzo indicato dall’operatore economico nella documentazione di gara e tramite piattaforma telematica di e-procurement Arca- Sintel.**

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3 OGGETTO DELLA CONCESSIONE - IMPORTO E ONERI DEL CONCESSIONARIO

3.1 L’OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L’oggetto della concessione è l’affidamento della gestione e custodia e uso, del Centro Sportivo Comunale di Via Rasile dal 01/09/2022 al 30/06/2023.

Più specificatamente la gestione e custodia prevede l’esecuzione degli elementi progettuali indicati nell’offerta tecnica, ed in ogni caso deve assicurare e garantire i seguenti servizi essenziali di base:

- a) Conduzione dell’impianto sportivo con apertura, chiusura, sorveglianza e custodia degli impianti;

- b) Conduzione impianto di riscaldamento, distribuzione idrica, impianti elettrici, impianti di evacuazione delle acque nere e bianche e impianti di illuminazione degli edifici e dei campi da gioco, compresi i costi per le utenze;
- c) Pulizia dell'intero complesso dato in gestione, compresi gli spogliatoi, bagni, pertinenze, compreso il materiale di consumo per tali operazioni;
- d) Manutenzione ordinaria dell'intera struttura;
- e) Cura e manutenzione delle aree verdi, con tutte le essenze vegetali in esse contenute, di competenza del centro sportivo;
- f) Organizzazione dell'attività didattica promozionale non agonistica ed agonistica;
- g) Direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa comprese le spese derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva (permessi, autorizzazioni, pagamenti diritti SIAE, ecc.);

L'uso prevede lo svolgimento diretto o indiretto di attività sportive

La struttura oggetto di concessione prevede:

- n. 1 campo da calcio a 7 giocatori;
- n. 1 palestra;
- n. 1 piastra polivalente;
- spogliatoi;
- servizi igienici;
- n. 1 palestrina al piano superiore
- area giochi per bambini;
- zone a verde attrezzate e non;
- appartamento del custode identificato NCT fg 10 mapp.27 sub. 6 cat A/2 cl 3.

In particolare il Comune di Caino affida al Concessionario la gestione delle strutture ad oggi esistenti costituenti l'impianto sportivo.

Il Concessionario accetta la concessione dell'uso dell'impianto in oggetto allo scopo di favorire lo sviluppo delle pratiche sportive compatibili con la destinazione d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni del Capitolato d'oneri allegato alla documentazione di gara di cui fa parte integrante e sostanziale.

3.2 IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

l'importo complessivo della concessione, calcolato in base alla totalità dei ricavi presunti provenienti dalla gestione economica dell'impianto, per il periodo di validità della concessione, è pari a € 27.000,00 I.V.A. esclusa, determinato secondo quanto previsto dall'art. 167 c.1 del D.lgs 50/2016.

I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'articolo 26, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

3.3 OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il servizio di gestione e custodia dell'impianto sportivo prevede l'esecuzione di adempimenti dettagliati all'art. 5 del Capitolato d'oneri allegato alla documentazione di gara di cui fa parte integrante e sostanziale.

E' assolutamente escluso ogni rapporto anche parziale di subconcessione a terzi dell'impianto, s'dei locali, delle attrezzature, dei beni mobili tutti costituenti oggetto della presente convenzione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma o denominazione

4 DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

l'appalto avrà durata dal 01/09/2022 al 30/06/2023.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la convenzione per superiori ragioni di pubblico interesse, nonché di dichiarare la decadenza del Concessionario o di avvalersi della

risoluzione di diritto nei casi di cui agli artt. 20, 21 del capitolato d'oneri, allegato alla documentazione di gara di cui fa parte integrante e sostanziale.

L'Ente committente potrà avvalersi dell'opzione per l'affidamento di ulteriore periodo di concessione, massimo per un anno o anche di prorogare lo stesso per tempi inferiori, ed il concessionario dovrà mantenere gli impegni presi con il presente affidamento.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

L'affidamento è rivolto prioritariamente ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Legge regionale n° 27/2006, i soggetti interessati al bando dovranno pertanto possedere i seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale.

- I partecipanti alla procedura devono possedere il seguente status giuridico:
 - a) Associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
 - b) Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al DPR 10/02/2000 n°361;
 - c) Società sportiva di capitali o Cooperativa, con la ragione o denominazione sociale dilettantistica, costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
- I partecipanti alla procedura di affidamento non devono versare in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, o di altre condizioni che comportano il divieto di contrattare con la Stazione Appaltante.
- I partecipanti alla procedura di affidamento non devono avere nei confronti della stazione appaltante alcun debito tributario, fatto salvo un piano di versamento dilazionato autorizzato.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Al consorzio d'impresе, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre gli stessi:

- devono indicare le imprese consorziate esecutrici;

- il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate devono fornire le dichiarazioni previste, compilando e sottoscrivendo l'apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48 commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Ai sensi dell'art. 48 comma 14 del Codice le disposizioni inerenti i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f).

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Qualsiasi tipo di aggregazione, si intende che debba rispettare i requisiti generali di cui al punto A del presente paragrafo, per ogni componente, pena l'esclusione dalla gara

6 REQUISITI GENERALI

- I partecipanti alla procedura devono possedere il seguente status giuridico:
 - d) Associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica disciplinate dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile;
 - e) Associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al DPR 10/02/2000 n°361;
 - f) Società sportiva di capitali o Cooperativa, con la ragione o denominazione sociale dilettantistica, costituita secondo le disposizioni vigenti ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
- I partecipanti alla procedura di affidamento non devono versare in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Codice, o di altre condizioni che comportano il divieto di contrattare con la Stazione Appaltante.
- I partecipanti alla procedura di affidamento non devono avere nei confronti della stazione appaltante alcun debito tributario, fatto salvo un piano di versamento dilazionato autorizzato

7 REQUISITI

7.1 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Considerata la natura del servizio, ove la legislazione vigente non imponga iscrizione alla CCIAA, dovranno essere già affiliati almeno ad una federazione sportiva riconosciuta a livello nazionale per il gioco del calcio.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. più copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nei quali siano indicate finalità compatibili con l'oggetto di gara.

Ulteriori disposizioni per raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI) o consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete o GEIE:

Ciascuno dei soggetti raggruppati o associati, appartenenti alle categorie di soggetti ammissibili alla gara, deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità professionale nonché non incorrere nelle clausole di esclusione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) In caso di società/ditta/cooperativa, l'operatore economico deve dimostrare di aver realizzato nell'ultimo biennio (2020-2021):

- **fatturato annuo medio/bilancio pari o superiore a 25.000 euro, nel settore di attività oggetto dell'appalto** (attività sportiva); in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il presente requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto dall'impresa designata capogruppo nella misura minima del 80% e la restante percentuale cumulativamente dalle imprese mandanti ciascuna nella misura minima del 20%. In ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria

- b) In caso di associazioni ed enti sportivi, privi di scopo di lucro: l'operatore economico deve dimostrare di aver realizzato:

- **bilanci degli ultimi due anni (2020-2021), con un valore di almeno € 15.000 per le entrate, regolarmente approvati chiuso in situazione di pareggio o con presenza di avanzo (utile) reinvestito o da reinvestire nelle medesime attività sociali**, a dimostrazione della solidità del soggetto e dell'assenza di debiti pregressi (il bilancio può essere redatto e presentato in forma semplificata). In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il presente requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto interamente dall'impresa designata capogruppo.

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita mediante la presentazione di bilanci o

estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del Bando (per l'anno 2021 può essere presentata Dichiarazione Iva).

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA

Gli operatori economici devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per la gestione dell'impianto sportivo in oggetto, con adeguati standard di qualità. In particolare:

- devono aver positivamente svolto (senza contestazioni né interruzioni per cause legate ad incapacità o a cattiva gestione) **per almeno 3 anni anche non consecutivi nell'ultimo quinquennio antecedente la data del presente bando, servizi equivalenti a quello oggetto della gara** a favore di Enti pubblici o privati;
- devono aver attuato da almeno tre anni la gestione di attività sportive nelle diverse categorie giovanili;
- devono perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro;
- devono possedere delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione dell'impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);
- non devono essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione di un impianto sportivo comunale o privato per gravi inadempimenti contrattuali.
- devono avere nel proprio organico (di società, ditta, cooperativa, associazione, ecc.) almeno n. 2 dipendenti/associati in possesso di idonea qualificazione/abilitazione all'insegnamento di discipline sportive praticabili nel Centro Sportivo Comunale, oppure di impegnarsi a garantirne la presenza e disponibilità dal momento della consegna del servizio e per tutta la durata del contratto (con indicazione dei dati anagrafici dei suddetti soggetti).

In caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE i requisiti di capacità tecnica e professionale devono esseri posseduti interamente dall'impresa designata capogruppo.

La comprova dei requisiti può essere fornita a mezzo di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatto salvo per l'aggiudicatario di dover comprovare tali dichiarazioni con documenti e certificazioni idonee.

8 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica professionale", lett. n) o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9 SUBAPPALTO

Fattispecie non prevista per l'attività principale.

10 GARANZIA PROVVISORIA

GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

L'offerta è corredata da:

1. **una Garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2 % del valore a base di gara (€ 27.000,00)**, calcolato sulla base della totalità dei ricavi presunti e precisamente di **importo pari ad € 540,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2. **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto

di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento e la mancanza dei requisiti prescritti, che compromettono la serietà e l'affidabilità dell'offerta e pregiudicano il corretto svolgimento della procedura di gara e ogni mancato adempimento di obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) **in Titoli del debito pubblico** garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante Comune di Caino con sede in Via Villa mattina 9 25070 Caino (BS); il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, **in Contanti, con Bonifico, in Assegni Circolari**, con versamento presso la Tesoreria dell'Ente: Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est, Iban IT 23 A 03599 01800 000000133024 - intestato a Tesoreria Comunale, Comune di Caino via Villa Mattina 9, (BS), avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.
- c) **Fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice e dev'essere intestata a tesoreria comunale Comune di Caino via Villa Mattina 9 (BS)

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.js

p In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantiti;

2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. Ai sensi dell'art. 93 c. 8 bis D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo (approvato D.M. 19/01/2018, N. 31) di cui all'articolo 103, comma 9 “ *Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze*”;
4. avere validità per 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori n giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione dovrà essere prodotta:

- in formato elettronico firmato digitalmente sia dal fideiussore che dal concorrente;
- mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
- mediante copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

11 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del presente procedimento è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una presa visione dei luoghi oggetto di svolgimento dell'appalto.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato con l'assistenza di personale incaricato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.

Il sopralluogo dovrà avvenire dal giorno 29 luglio 2022 al giorno 10/08/2022 previo appuntamento telefonico al seguente recapito: tel. 030/6830016 int. 2, oppure tramite e-mail alla seguente casella di posta ordinaria ufficio.tecnico@comune.caino.bs.it contattando il

All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento che gli verrà rilasciato a conferma dell'effettuato sopralluogo, il quale dovrà essere scansionato, allegato e firmato digitalmente. Ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo, questo può essere eseguito esclusivamente:

- da un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice, dotato di legale rappresentanza o di poteri contrattuali oppure dal direttore tecnico, attualmente in carica;
- da un dipendente dell'offerente, solo se munito di apposita delega rilasciata da uno dei soggetti in carica indicati in precedenza; a tal fine non è considerato dipendente un soggetto con rapporto di contratto di lavoro intermittente, di somministrazione, di apprendistato o prestatore di lavoro accessorio (voucher) di cui rispettivamente ai Capi II, Sezione II, Capo IV, Capo V e Capo VI del decreto legislativo n. 81 del 2015;
- da un soggetto terzo solo se munito di apposita procura notarile.

Sempre ai fini della validità dell'avvenuto sopralluogo:

- in caso di Forma aggregata già costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dall'operatore economico mandatario o capogruppo mediante un soggetto di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice;
- in caso Forma aggregata non ancora costituita formalmente, il sopralluogo deve essere eseguito dal solo mandatario o capogruppo se munito di delega di tutti gli operatori economici mandanti purché rilasciate dai rispettivi soggetti dotati di legale rappresentanza; in caso contrario deve essere eseguito da tutti gli operatori economici raggruppati mediante i rispettivi soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice,
- in caso di Consorzio stabile, oppure di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere riconducibile al consorzio offerente oppure all'impresa per il quale il Consorzio concorre e designata per l'esecuzione almeno dei lavori della categoria prevalente;
- nei casi che precedono, qualora vi sia un mutamento soggettivo o un mutamento nella composizione dell'offerente, che facciano venir meno le condizioni di validità del sopralluogo, il sopralluogo si avrà come non eseguito;
- nessun soggetto può effettuare sopralluogo per conto di due o più operatori economici che partecipano in concorrenza tra di loro.
- Il soggetto che effettua il sopralluogo deve essere munito di documento di riconoscimento e di altro documento ufficiale che ne attesti le condizioni giuridiche di cui alla lettera b) ed esibire tali documenti ai fini del rilascio dell'attestazione.

La mancata presentazione della sopracitata Attestazione nella documentazione di gara è oggetto di integrazione della documentazione amministrativa mediante l'attivazione del Soccorso Istruttorio, purché si accerti che il sopralluogo sia avvenuto in data antecedente il termine della presentazione dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 9:30 del 11/08/2022. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.

L'operatore economico registrato sulla Piattaforma e accreditato con la il Comune di Caino una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menù interno e tutte le relative informazioni.

Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- Busta telematica amministrativa;
- Busta telematica tecnica;

Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici. sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del d.lgs. n. 82/2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445/2000. **Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).**

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità

idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

N.B.: Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze nella documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
- Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione appaltante può invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14 CONTENUTO DELLA BUSTATELEMATICA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel primo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

I Modelli predisposti dalla Stazione appaltante sono messi a disposizione dei concorrenti nella sezione "Documentazione di gara" della Piattaforma Sintel.

Nella "Busta amministrativa", **a pena di esclusione dalla gara**, dovranno essere inseriti, compilati per le parti previste e tutti firmati digitalmente:

- 1) Bando di gara;
 - 2) capitolato d'oneri
 - 3) Modello 1 – domanda e dichiarazioni sostitutive
 - 4) Patto di integrità
 - 5) Modello di Sopralluogo
 - 6) DGUE
 - 7) informativa privacy
 - 8) dichiarazioni varie:
 - modello 1.A dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati
 - modello 1.A.II dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto degli interessati
 - modello 1.B dichiarazioni sostitutive rese dai cessati
 - modello 1B.II dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante per conto dei cessati
- per i documenti di cui al punto 7 fare un unico file compresso in formato Zip*

- 1) Garanzia provvisoria

15 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

La documentazione e le dichiarazioni di cui al presente paragrafo **riguardano esclusivamente i soggetti associati** e sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà

obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" dovranno essere inserite nella documentazione di gara – Busta amministrativa.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato "invio Offerta", il concorrente deve inserire la propria offerta tecnica che dovrà contenere, a pena d'esclusione, il **modello allegato per l'offerta tecnica**

L'offerta tecnica:

- l'offerta tecnica dovrà essere compilata utilizzando l'apposito stampato non sono consentite, modifiche, ai contenuti dello stesso.

Note riguardanti la sottoscrizione dell'offerta tecnica:

- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale i cui poteri dovranno essere comprovati mediante inserimento di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituiti, il file (formato .pdf) deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

Non è prevista alcuna offerta economica

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice, mediante espletamento di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 36 c.9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA PRESENTATA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100
Offerta economica	00
TOTALE	100

In caso di parità del punteggio finale complessivo si procederà all'aggiudicazione all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio nell'offerta tecnica; in caso di ulteriore parità, l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

- si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa;
- si riserva, altresì, la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione nel caso di mutate esigenze di servizio o qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle proprie esigenze;
- si riserva il diritto di re-indire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

19 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La Commissione di Gara attribuirà i punteggi previsti per la valutazione dell'offerta tecnica applicando i parametri tabellari indicati nel modello di offerta tecnica predisposto dall'Amministrazione Comunale.

Non sono consentite variazioni e annotazioni

Si precisa che nella colonna "Tipologia punteggio", verranno identificati i criteri secondo la seguente legenda:

- **lettera T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

OFFERTA TECNICA					
TABELLA CRITERI E PUNTEGGI					
Criteria	Descrizione	Punt. max	Sub Criteri	proposta tecnica	Tipol. Punt
1	PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA , nelle scuole elementari, scuole medie, avvicinamento alla disciplina da parte dei diversamente abili, fruibilità dell'impianto alle persone con età > 65 anni	10	1A 1B 1C	<input type="checkbox"/> Per minimo 2 attività punti 3 <input type="checkbox"/> Da 3 a 4 attività punti 6 <input type="checkbox"/> Oltre 4 attività punti 10	T
	PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI AREE VERDI , sfalci, potatura piante e altre cure colturali necessarie	15	1A 1B 1C	<input type="checkbox"/> Per minimo 4 interventi punti ... 4 <input type="checkbox"/> Da 5 a 6 interventi punti 9 <input type="checkbox"/> Oltre 6 interventi punti 15	T
	ORGANIZZAZIONE TORNEI E/O DIMOSTRAZIONI SPORTIVE	20	1A 1B 1C	<input type="checkbox"/> Per minimo 4 attività punti 2 <input type="checkbox"/> Da 5 a 6 attività punti 12 <input type="checkbox"/> Oltre 6 attività punti 20	T
	ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DEL CENTRO SPORTIVO nella giornata di sabato	15	1A 1B 1C	<input type="checkbox"/> Per 0 ore aggiuntive punti 0 <input type="checkbox"/> Da 2 ore aggiuntive punti 8 <input type="checkbox"/> Oltre 2 ore aggiuntive punti 15	T
	QUALIFICA TECNICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO- istruttore federale	20	1A 1B 1C	<input type="checkbox"/> Per minimo 4 persone punti 2 <input type="checkbox"/> Da 5 a 6 persone punti 12 <input type="checkbox"/> Oltre 7 persone punti 20	T

PRESENZA NEL PERSONALE DI GESTIONE DI PERSONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ALL'UTILIZZO DEL DAE	20	1A	<input type="checkbox"/> 1 addetto punti 3	T
		1B	<input type="checkbox"/> Da 2 a 3 addetti punti 12	
		1C	<input type="checkbox"/> Oltre 3 attività punti 20	

È prevista una soglia di sbarramento escludente pari a 45 punti

20 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA TECNICA

La Commissione valutatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste contenenti le offerte tecniche procederà alla loro valutazione secondo le modalità di seguito riportate.

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà in relazione ai criteri di tipo "T" tabellari.

21 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL'OFFERTA ECONOMICA

Non è prevista alcuna offerta economica.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla data e ora indicate nella Tabella Riepilogativa, l'Autorità di gara, in seduta pubblica, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Bando di gara;
- b) attivare la procedura di Soccorso Istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice (qualora ne ricorreranno i presupposti) di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice (nel caso in cui tutti i concorrenti vengano ammessi si provvederà alla pubblicazione dei verbali della/e relativa/e seduta/e).

A tale seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **Paragrafo 2.3** "Comunicazioni" di gara. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al Paragrafo 2.3.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento

della procedura.

ATTENZIONE:

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

23 COMMISSIONE DI GARA

La Commissione Giudicatrice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà nominata ai sensi dell'art. 78 del D.lgs 50/2016, e sarà composta secondo i criteri previsti dalle Linee guida ANAC n. 5, di attuazione del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, come indicato nell'art. 77 del D.lgs 50/2016 e ripreso nelle linee guida ANAC n. 5 precedentemente citate.

24 APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE- VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, ed assolto l'obbligo di pubblicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'articolo 29 del Codice, l'Autorità di gara, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta telematica tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Bando di gara e, in caso negativo, procederà ad escludere il concorrente dalla gara.

Successivamente, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Bando di gara.

La valutazione degli elaborati di gara presentati sarà svolta dalla Commissione in modalità offline, mediante stampa degli elaborati presentati, con contestuale assegnazione dei relativi punteggi di valutazione.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP della stazione appaltante che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni" alla comunicazione dell'esclusione all'operatore economico.

Successivamente, in seduta pubblica, l'Autorità di gara darà lettura dei punteggi attribuiti dalla valutazione della Commissione Giudicatrice alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e conseguentemente alla graduatoria provvisoria.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la stazione appaltante procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – a disporre i casi di **esclusione** nei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice,

in quanto la commissione di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO

25.1 AGGIUDICAZIONE APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione Aggiudicatrice ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione Aggiudicatrice, Comune di Caino (BS), pubblicherà sul proprio sito Internet istituzionale ed all'Albo Pretorio l'esito della gara.

Ai sensi dell'art. 76 comma 5 del Codice l'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà inoltre ad informare ciascun candidato e ciascun offerente entro un termine non superiore a cinque giorni dall'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il Bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

25.2 STIPULA DEL CONTRATTO

il contratto potrà essere stipulato in forma privata, con registrazione in caso d'uso o mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della Cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, come disciplinata dall'art. 103 del Codice, deve essere in misura pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice l'Amministrazione Aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

25.3 SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le eventuali spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al contratto – comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione – saranno sottoposte al tentativo obbligatorio di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Commercio di Brescia; qualora non si pervenisse ad un accordo, il Foro competente è quello di Brescia.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR – sezione di Brescia, entro i termini previsti dall'art.204 del Codice e notificato al Comune di Caino.

27 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

Vedasi informativa allegata

28 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Bando di gara si fa riferimento al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs 50/2016, nei limiti di compatibilità con l'art. 216, del D. Lgs 50/2016 (disposizioni transitorie e di coordinamento).

Caino, lì 28/07/2022

Il responsabile dell'area tecnica
Geometra Jean Pierre Freda
firmato digitalmente